



Delibera n. 1774

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. BILOTTA EMILIO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTA la delibera Consob n. 8634 del 2 novembre 1994, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Emilio Bilotta, nato a Milano, il 16 giugno 1969;

PREMESSO che con nota dell'8 luglio 2021 (prot. n. 47405) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo, tra l'altro, un certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica di [omissis] e datato [omissis], dal quale si evince che il consulente ha acquisito la qualità di imputato nel procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 27 luglio 2021 (prot. n. 50709) la Procura della Repubblica di [omissis] ha trasmesso la richiesta di rinvio a giudizio, emessa dalla stessa in data [omissis], nei confronti, tra gli altri, del consulente nell'ambito del procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis];

PREMESSO che la richiesta di rinvio a giudizio chiarisce che il Sig. Bilotta è imputato, insieme ad altri, in quanto, “[omissis]”;

PREMESSO che in particolare dalla documentazione risulta che “[omissis]”;

PREMESSO che la richiesta di rinvio a giudizio specifica che, in particolare, il consulente “[omissis]”;

PREMESSO che la richiesta di rinvio a giudizio, infine, individua nelle condotte “[omissis]”;

PREMESSO che in relazione a quanto sopra, con lettera del 29 luglio 2021 (prot. n. 51209) notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Bilotta l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati precedentemente richiamati;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e di presentare i riscontri deduttivi;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, con nota del 30 luglio 2021 (prot. n. 51449) il Sig. Bilotta ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale l'Ufficio ha fornito riscontro con nota del 30 luglio 2021 (prot. n. 51576) trasmettendo la relativa documentazione;

PREMESSO che il Sig. Bilotta ha presentato, con nota del 27 agosto 2021 (prot. n. 59574), deduzioni difensive, nelle quali il consulente ha richiesto la sospensione del procedimento cautelare fino alla definizione del processo penale, in quanto [omissis];



PREMESSO che nelle stesse deduzioni, il consulente ha altresì sottolineato che, non operando con nessun intermediario finanziario ormai dal [omissis] e non volendo prendere altri mandati con altri intermediari senza aver prima chiarito la vicenda processuale, non vi sarebbe danno né per il mercato né per i risparmiatori; al contrario, un eventuale provvedimento inciderebbe in maniera importante sulla sua vita personale e familiare;

PREMESSO che con nota dell'8 ottobre 2021 (prot. nn. 68118 e 68160 dell'11 ottobre 2021) il consulente ha comunicato che l'udienza [omissis] è stata rimandata al [omissis] e ha altresì richiesto nuovamente la sospensione del procedimento cautelare sulla base delle motivazioni già descritte nelle deduzioni difensive del 27 agosto 2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato di *[omissis]* di cui agli *[omissis]* per il quale il Sig. Bilotta è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Bilotta, consistenti *[omissis]*, sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che non elidono i presupposti normativi di adozione del citato provvedimento cautelare le considerazioni riportate in sede difensiva relativamente all'assenza di danno per gli investitori e il mercato data la mancanza, in capo al consulente, di mandati con intermediari da circa *[omissis]*. Gli articoli 7-septies, comma 2, del TUF e 181, comma 2, del Regolamento



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Intermediari -, infatti, non enumerano né tra i presupposti applicativi del provvedimento cautelare, né tra gli elementi da considerare la presenza o meno di un mandato in capo al consulente finanziario, ma valorizzano (specie l'ultimo articolo citato), tra l'altro, "*l'idoneità*" delle circostanze per i quali l'iscritto ha assunto la qualità di imputato "*a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario*". Con riguardo al suddetto parametro occorre rilevare che la stessa richiesta di rinvio a giudizio del *[omissis]*;

RILEVATO che, in particolare, ai fini della valutazione dell'Organismo assume particolare rilevanza la circostanza che *[omissis]*;

RILEVATO che ai fini della presente valutazione risulta irrilevante la asserita prossima conclusione del procedimento penale, dovendo in questa sede l'Organismo limitarsi a valutare se il coinvolgimento di un iscritto in un procedimento penale risulti idoneo comprometta la fiducia del pubblico degli investitori nei confronti del mercato e dei soggetti che in esso ricoprono un ruolo primario. Non rileva, inoltre, anche alla luce del fatto che il provvedimento cautelare adottato perde di efficacia dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Bilotta, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Bilotta dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Bilotta dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Emilio Bilotta nato a Milano (MI) il 16 giugno 1969 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti